

SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLA LEGGE REGIONE SICILIANA N. 15/2022
NORME PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI
E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Marco Gjomarkaj *

SOMMARIO: 1. Il contesto giuridico – 2. Il corpo della legge Regione Siciliana n. 15/2022 – 3. Considerazioni conclusive.

1. – Nelle pagine che seguono si affronterà l'analisi delle principali novità cui è giunta la legislazione siciliana in materia di tutela degli animali, da ultimo, con l'approvazione all'ARS della legge del 3 agosto 2022, n.15: *"Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo"*¹. Prima di entrare nel merito dell'articolata normativa in commento, appare opportuno muovere alcune considerazioni, così da inquadrare il contesto socio-giuridico in cui la stessa si innesta.

È noto che la scienza giuridica preposta alla tutela e garanzia del benessere degli animali in Italia abbia attraversato diversi momenti di crescita e sviluppo, caratterizzati dall'alternarsi di una pluralità di approcci, i quali, in fin dei conti, hanno condotto alla profonda rivisitazione dei valori oggetto di protezione e, come è recentemente accaduto in forza dell'emanazione della legge costituzionale 11 febbraio 2022 n.1, alla revisione di alcuni dei principi fondamentali che

* Dottorando di ricerca in "Diritti e tutele nei mercati globalizzati" presso l'Università degli studi Aldo Moro di Bari, ciclo XXXVII bis.

¹ Legge regionale siciliana del 3 agosto 2022 n.15, *"Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo"*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 5 agosto 2022. La legge è stata approvata ad esito dei DDL n. 40 (*Nuove disposizioni per il contrasto e la prevenzione del randagismo*); n. 100 (*Norme per il controllo e la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali da affezione*); n. 159 (*Lotta al randagismo. Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 15/200*); n. 177 (*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 in materia di tutela degli animali d'affezione e di prevenzione del randagismo. Istituzione del garante regionale per la tutela degli animali*); n. 191 (*Norme per il controllo e la prevenzione del randagismo*); n. 326 (*Istituzione dell'anagrafe canina regionale e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo*).



sorreggono l'intero panorama normativo a tutela di una pluralità di valori, riassumibili – tutti – nei termini seguenti: ambiente, ecosistema, biodiversità, benessere degli animali e attenzione alle generazioni presenti e future (sviluppo sostenibile). Si fa riferimento all'intervento di revisione degli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana, che ha ampiamente contribuito all'attuazione giuridica dell'ampio progetto socio-politico c.d. di *transizione ecologica*, incidendo così profondamente nel quadro fondamentale nazionale al punto tale da alterare il tradizionale ordine gerarchico tra principi fondamentali della Carta ².

Seppur tutt'oggi nel nostro codice civile non vi sia nessuna norma che riconosca agli animali la natura di "esseri senzienti", anzi i precetti codicistici sembrano ancora rispondere alla ormai superata tesi della sostanziale inscindibilità tra non umani (*species*) e *res* mobili (*genus*) ³, tuttavia il legislatore nazionale degli ultimi anni si è ampiamente discostato da tale concezione, e ciò in conseguenza della prorompente ascesa di principi e valori di matrice comunitaria che mirano a garantire una serie di interessi agli animali, ovvero a tutelare una pluralità di aspetti ulteriori della loro vita, che mai potrebbero essere riconosciuti in capo a una *res*.

Invero, alla tradizionale forma di tutela degli animali finalizzata esclusivamente a garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari che da questi originano, ispirata a logiche aristoteliche e utilitaristiche tese a garantire la salute dei consumatori e il più alto grado di rendimento economico della filiera agroalimentare – prospettiva quest'ultima in cui gli interessi commerciali costituivano il punto di partenza della riflessione in materia di trattamento degli animali ⁴ –, si è affiancata in tempi più moderni una vera e

² Ancor più nel dettaglio, per ciò che meglio concerne l'ambito del presente lavoro, la legge cost. n. 1/2022 ha introdotto una riserva di legge statale quanto *ai modi e le forme di tutela degli animali* nel nuovo terzo comma dell'art. 9 Cost. Sul tema della *ratio* della detta riserva, anche e soprattutto in relazione al vaglio di legittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana n.15/2022, si tornerà nelle pagine che seguono.

³ Si pensi al combinato disposto dagli artt. 923-926 cod. civ. da cui discende che tali disposizioni, qualificando gli animali quale possibile oggetto di acquisto a titolo originario per occupazione o invenzione, confermano la volontà del legislatore di immettere gli animali nella categoria dei beni. D'altro canto, si evince per esclusione dal disposto dell'art. 812 cod. civ. che gli animali sono qualificabili come beni mobili e, quindi, *res* che possono formare esclusivamente oggetto di diritti.

⁴ La prevalente considerazione di fattori economici e commerciali del tempo emergeva con chiarezza, sul piano comunitario, da una sentenza della Corte di Giustizia europea del 1988 – Causa C-1/96, *The Queen contro Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: Compassion in*

propria scienza giuridica di natura biocentrica, la quale, aspirando a garantire il benessere psicologico oltre che fisico a tutte le categorie di animali, compresi i c.d. *animali da carne*⁵, riconosce a essi una propria *dignitas* non più determinata in relazione al sentimento umano⁶.

La base giuridica che accomuna gli interventi del primo e del secondo tipo è senza dubbio la previsione di cui all'art. 13 TFUE, ove è espressamente sancito che gli animali sono "esseri senzienti" e che gli Stati membri devono tener pienamente conto di tale qualifica naturale, seppur nel rispetto delle disposizioni legislative, amministrative e consuetudinarie degli Stati membri, segnando così l'inizio di una nuova era giuridica a protezione del benessere degli animali⁷.

World Farming Ltd, ECLI/EU/C/1998/113 – in cui veniva sancita l'impossibilità, per uno Stato che avesse attuato la Raccomandazione del 1988 concernente i bovini (*Recommendation concerning cattle adopted by the Standing Committee on 21 October 1988*) di basarsi sull'art. 36 TFUE (ex art. 30 TCE) e, in particolare, su motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di protezione della salute e della vita degli animali, per giustificare restrizioni all'esportazione di vitelli vivi allo scopo di sottrarli ai metodi di allevamento in recinti di legno per vitelli usati in altri Stati membri che non applicavano la Raccomandazione. Cfr. in argomento L. Leone, *La tutela della biodiversità animale in agricoltura*, Milano, 2021, p. 79 ss., in cui l'Autore evidenzia che la decisione della Corte è emblematica di come, almeno in quel periodo, gli interessi commerciali costituissero il punto di partenza della riflessione in materia di trattamento degli animali, così da impedire agli Stati membri di tutelare interessi non economici che fossero in contrasto con gli obiettivi di libero scambio. Cfr. anche K. Vels, *Trade Restrictions on Animal Welfare Grounds in the European Union*, in *RGSL Working papers*, n. 18, 2004.

⁵ Destinati all'abbattimento con conseguente macellazione per scopi alimentari.

⁶ Il riconoscimento di una propria *dignitas* degli animali conduce l'interprete a qualificare gli stessi in un'autonoma categoria giuridica, separata da quella delle *res* e dalle persone fisiche e giuridiche, e soltanto attraverso tale ammissione è possibile riconoscere e garantire una tutela diretta degli animali, intesi quali autonomi e peculiari beni di riferimento, con necessità e caratteristiche proprie. L'impostazione biocentrica induce l'interprete a esprimere, per la parte che lo riguarda, la consapevolezza oggi sempre più diffusa che l'uomo è solo una parte essenziale, ma non l'unica, dell'ambiente in cui vive. Una sensibilità che spinga il giurista ad accentuare non più il potere dell'uomo sul resto dell'ambiente, ivi compresi gli animali non umani, ma semmai la responsabilità che esso ha nei confronti di esso. Così P.P. Onida, *Macellazione rituale e status giuridico dell'animale non umano*, in www.dirittoestoria.it; F. Aversano, *Sulla tutela multilivello dell'animale tra istanze punitive e disciplina agroalimentare*, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 2/2021, 19 ss.; A. Germanò, *L'art. 13 TFUE e la tutela degli animali come esseri senzienti: una sentenza della Cassazione penale italiana*, in *Prezgrad Prawa Rolengo*, n. 2/2021, 215 ss.; M. Lottini, G. Gallo, *Le iniziative a garanzia del benessere degli animali tra ordinamento interno ed ordinamento europeo: la EU platform on animal welfare e il garante degli animali*, in *Cultura e diritti*, n. 1/2018, 103 ss.; M. Tallacchini, *Animal welfare: un percorso tra scienza, mercato, etica, diritto e democrazia*, in *Agricoltura istituzioni mercati*, n. 1/2018, 11 ss.

⁷ Più specificatamente, già negli ultimi anni del secolo scorso si registrano alcuni interventi a li-

Chiusa al momento questa parentesi, occorre ancora precisare che, in termini generali, nel nostro ordinamento (così come accade in quello unionale) le leggi emanate a tutela del benessere degli animali sono distinguibili in tre sottocategorie: *i.* norme che tutelano il benessere degli animali negli allevamenti (c.d. animali da reddito); *ii.* norme poste a garanzia di una particolare attitudine caratterizzante alcune categorie di animali (è questo il caso degli animali da compagnia o da affezione, ovvero degli animali utilizzati per scopi terapeutici, di pubblico servizio o, ancora, delle cavie animali per finalità di ricerca scientifica); *iii.* norme poste a protezione della fauna selvatica, che a loro volta richiedono di distinguere tra specie protette e specie invasive ⁸.

La legge della Regione Siciliana del 3 agosto 2022 n.15 (*Nuove norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo*), è collocabile nel secondo sottogruppo.

vello comunitario sorretti da logiche biocentriche ed ecocentriche, che pongono quale fine unico e ultimo della tutela concessa l'animale o l'ecosistema. Se pensi al Trattato di Amsterdam risalente al 1997, che modifica il Trattato sulla Comunità Europea allegandovi, tra gli altri, il Protocollo 33 che individua il benessere degli animali quale autonomo obiettivo di garanzia e di tutela rispetto alle logiche umano-centrate. In dottrina non si è mancato di evidenziare come gli interventi positivi posti in essere in materia di tutela animale prima dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam (e per taluni anche del Trattato di Maastricht del 1992) non fossero stati altri che espressione del carattere mediato affidato alla protezione dei non umani e volto al soddisfacimento di ulteriori e differenti finalità: la protezione della salute umana, la salvaguardia degli interessi e delle tradizioni culturali dei consumatori, la realizzazione del mercato unico europeo, etc. Come anticipato, certamente la chiave di volta che ha indotto il legislatore unionale (e conseguentemente i legislatori dei singoli Stati membri) a predisporre un comparto legislativo in materia di "benessere" in grado di considerare gli aspetti sensoriali e psicologici, oltre che fisici, degli animali è contenuta nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea all'art. 13, redatto nel 2007 ed entrato in vigore nel 2009. Essa è volta a generalizzare oltre che a formalizzare l'impegno assunto dall'Unione nei riguardi della questione animale. Cfr. F. Albinetti, *Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti. Tre sentenze in cammino*, in *Riv. dir. alimentare*, n. 3/2021, 9 ss.; cfr. I. Canfora, *Per un nuovo rapporto tra animali, istituzioni e cittadini*, in *Bioetica rivista interdisciplinare*, n. 2/2021, 302 ss.

L'art. 13 TFUE sancisce: "Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale".

⁸ Cfr. I. Canfora, *op. et loc. ult. cit.*; cfr. anche, in materia di tutela della fauna selvatica, Id., *La tutela della fauna selvatica e l'attività venatoria*, in N. Ferrucci (a cura di), *Diritto forestale e ambiente*, Torino, 2020, 181 ss.

Dal dato testuale dei primi articoli della legge discende chiaramente che il legislatore intenda orientare la tutela verso due precise categorie di animali – randagi e da affezione –, introducendo una molteplicità di regole dirette a garantire la salute psicologica oltre che fisica dei suddetti animali che, prima dell’emanazione dell’art. 13 TFUE, non erano oggetto di adeguata regolamentazione da parte del legislatore regionale.

Ciò si evince, in prima battuta, dall’art. 1 (*Principi e finalità*) della nuova legge siciliana che, dopo aver espressamente richiamato la legge quadro del 14 agosto 1991 n.281 (*Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*) e l’art. 13 TFUE, riconosce e fa propria la natura di “esseri senzienti” degli animali, ponendo quale obiettivo generale e astratto della norma quello di *assicurare loro un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche e, inoltre, condanna gli atti di crudeltà verso gli animali e il loro abbandono*⁹.

A parere di chi scrive, è proprio il riconoscimento operato in termini generali all’art. 1 della legge siciliana n.15/2022 – che impregna trasversalmente il corpo dell’intera norma – a rendere interessante l’approdo del legislatore siciliano.

Invero, seppur l’antropocentrismo che ha per lungo tempo caratterizzato la disciplina legislativa a tutela degli animali non viene eliminato in favore di una impostazione esclusivamente biocentrica, viene posto in essere un efficace connubio tra le due tipologie di approcci legislativi che rispecchia il bilanciamento prospettato nel TFUE: si pensi, tra le altre cose, agli articoli dedicati alla prevenzione randagismo, di cui meglio si dirà *infra*, che dedicano ampio spazio alla garanzia degli aspetti di salute psicologica degli animali ma che assolvono, altresì, la fondamentale funzione di prevenzione dello sviluppo di malattie animali trasmissibili all’uomo e riducono inoltre il rischio di

⁹ L’art. 1 della nuova legge siciliana dispone inoltre al comma 2 che la Regione *nell’esercizio delle proprie attribuzioni: a) promuove modalità di corretta convivenza con gli animali, finalizzate alla tutela della salute umana e animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale e alla prevenzione del randagismo; b) promuove politiche volte alla protezione e al benessere degli animali, con particolare riguardo alle condizioni della vita e alla salute psicofisica; c) favorisce l’educazione al rispetto degli animali; d) riconosce il ruolo primario della medicina veterinaria, della società civile, delle associazioni, degli operatori professionali qualificati del settore cinotecnico nella promozione delle politiche di tutela degli animali e di prevenzione del randagismo; e) promuove il controllo delle attività cinotecniche e di riproduzione degli animali, al fine di diffondere una cultura responsabile del possesso, della riproduzione e della gestione degli animali da affezione* (comma 2).

aggressioni da parte di “branchi” di animali randagi, problema quest’ultimo divenuto ormai una vera e propria “emergenza ambientale” specie nelle Province della Sicilia orientale ¹⁰.

Oltre a ciò, si rammenta che sino al giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana della nuova norma a tutela del benessere degli animali e la prevenzione del randagismo (5 agosto 2022), vigeva la legge regionale del 3 luglio 2000 n.15, rubricata *“Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”* ¹¹, emanata anch’essa in attuazione della delega di competenze legislative contenuta nell’art. 3 della legge quadro (statale) in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo del 14 agosto 1991, n.281.

In particolare, alla luce dell’art. 3 della legge quadro n.281/1991 cit., il legislatore nazionale, dopo aver delegato alle Regioni di legiferare in materia di protezione degli animali da affezione e prevenzione del randagismo secondo gli indirizzi di cui al medesimo articolo ¹², ha espressamente statuito, al

¹⁰ È il caso di menzionare l’appello del dott. D. Mignemi al Comune di Catania del 27 settembre 2008, mosso dalle critiche sollevate da due cittadine catanesi tramite una lettera dal titolo *“Cani randagi non belve”* pubblicata in *“Lo dico a La Sicilia”* il 24 settembre 2008, che evidenzia come anche nell’approccio dei cittadini all’emergenza del randagismo canino sono chiaramente distinguibili due sensibilità contrapposte che rispecchiano, in fin dei conti, le due correnti – biocentrica e antropocentrica – che negli anni hanno acceso il dibattito sulla ratio della legislazione in materia di animali. Invero, il dott. Mignemi evidenzia che *non esistono scorciatoie o soluzioni, più o meno rapide, per la risoluzione del problema vista la gravità del fenomeno e la carenza di risorse finanziarie. Da una parte abbiamo cittadini, come le autrici della lettera “Cani randagi non belve”, che, insieme a tanti altri, riescono bene a rappresentare un modo significativo del vivere il rapporto con gli animali, preoccupandosi della loro salute e del loro benessere e che costituiscono una risorsa per la realtà Catanese. Dall’altra parte incontriamo altra gente che per validi motivi personali e culturali, hanno un rapporto di difficoltà individuale, specie con i cani randagi, e delle quali occorre saper cogliere e soddisfare i bisogni di sicurezza. Inoltre occorre considerare che, per motivi di ordine naturale, alcuni di questi animali, di regola tranquilli, possono costituire un serio pericolo per la pubblica incolumità, diventando aggressivi, come nei casi di difesa delle cucciolate o di reazioni istintive di carattere predatorio, che non è possibile prevedere o controllare.*

¹¹ Espressamente abrogata ex art. 34 l. n.15/2022.

¹² L’art. 3 della legge quadro n.281/1991, nel delegare alle Regioni la competenza legislativa, dispone: *1) Le Regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla durata di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dell’anagrafe canina presso i Comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l’iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimeri mediante tatuaggio indolore. 2) Le Regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risana-*

comma 7, che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano *adequano la propria legislazione ai principi contenuti della presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.*

Il richiamo alla delega di competenze legislative contenuta nella legge quadro nazionale n. 281/1991, operato sia in apertura della normativa n.15/2000 che all'art. 1 della nuova legge siciliana n.15/2022 (*La regione, in attuazione dei principi di cui alla legge 14 agosto 1991, n.281...*), che, nella disciplina previgente, deteneva un carattere marcatamente formale (si limitava, dunque, a allocare la norma regionale nel novero del quadro legislativo prospettato a livello statale nel 1991), diviene oggi un elemento di indispensabile garanzia della legittimità costituzionale della nuova legge regionale, alla luce della recente revisione dell'art. 9 Cost. attuata in forza della legge cost. n.1/2022 che, tra le altre cose, ha introdotto una esplicita riserva di legge statale *quanto ai modi e le forme di tutela degli animali* (art. 9, comma 3, Cost.).

Più nel dettaglio, l'art. 3 della legge cost. n.1/2022, sancisce che la riserva di legge statale in parola (introdotta, come detto, all'art. 9, ult. comma,

mento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo unitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza. 3) Le Regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo. 4) Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti: a. iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat, b. corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle Regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali. 5) Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate dai cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale. 6) Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono designare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza. 7) Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Cost.) è idonea a esplicitare i propri effetti nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome esclusivamente *nei limiti imposti dai rispettivi statuti* (dotati anch'essi di valore costituzionale) all'applicazione incondizionata della riserva su tutto il territorio.

Pertanto, ove lo statuto speciale siciliano riservasse la *protezione degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo* alla legislazione esclusiva della Regione non vi sarebbe alcun dubbio circa la legittimità costituzionale della norma, ma così non è. Invero, l'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana riserva in via esclusiva alla competenza legislativa regionale, in ambito animale, soltanto le materie "pesca e caccia", costringendo così l'interprete a giustificare in altro modo la legittimità della nuova disciplina regionale¹³.

Invero, è proprio questo il contesto in cui la delega contenuta nella legge quadro nazionale del 1991 assume le sembianze di un vero e proprio "filtro" di legittimità costituzionale della nuova norma regionale, evidenziando così il fenomeno successorio instauratosi tra due norme regionali delegate (pubblicazione in Gazzetta della legge regionale n.15/2022 e conseguente abrogazione della legge n.15/2000) che certamente disciplinano *i modi e le forme di tutela degli animali*, oggetto di riserva di legge statale costituzionalmente garantita, ma senza mai fuoriuscire dal perimetro della delega legislativa posta livello statale e, dunque, non violando alcun principio della Costituzione.

A ciò si aggiunga che la *ratio* della riserva costituzionalmente garantita della tutela degli animali alla legge statale è quella di innalzare qualitativamente e quantitativamente le garanzie riconosciute dall'ordinamento agli esseri senzienti, e non di certo quella di scoraggiare iniziative regionali che, in fin dei conti, sposano le medesime logiche garantiste nell'ambito di una delega centralmente disposta.

Adesso, sciolto ogni dubbio circa la legittimità costituzionale della nuova norma siciliana e avendo altresì individuato i tratti fondamentali sottesi alle logiche della scienza giuridica a protezione del benessere degli animali, orientiamo l'analisi verso le principali novità che la legge siciliana n.15/2022 ha introdotto rispetto alla previgente disciplina.

¹³ Inoltre, all'art. 3 della legge cost. 1/2022 è espressamente ribadito che *lo statuto speciale della Sicilia (legge cost. n.2/1948) dispone che l'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva nella materia "pesca e caccia" (lett. l) dell'art. 14, primo comma).*

2. – La legge regionale del 3 agosto 2022 n.15 disciplina, da una parte, affronta i profili emergenziali del fenomeno del randagismo in Sicilia, attraverso l'introduzione di un Garante regionale dei diritti degli animali, la previsione di un piano triennale e di uno annuale di programmazione degli interventi di prevenzione del randagismo, la realizzazione di nuovi rifugi sanitari pubblici nelle Provincie e il rafforzamento delle norme a tutela igienica della collettività, ovvero, l'introduzione di un generalizzato divieto di esportazione massiva di animali da una Regione a un'altra (salvo, ovviamente, il caso di adozione presso privati cittadini che ne facciano formale richiesta). D'altra parte, nella consapevolezza che nella maggior parte dei casi il randagismo non è altro che la diretta conseguenza del vile fenomeno dell'abbandono, la nuova legge regionale introduce una serie di precetti che incidono direttamente sui profili socio-culturali, ossia volti a trasmettere ai cittadini siciliani a una maggiore sensibilità nei confronti degli animali, esseri senzienti. In tal senso sembra orientarsi la previsione di un "contributo di solidarietà" a carico dei proprietari per ogni operazione di identificazione o registrazione anagrafica del proprio animale domestico, ovvero l'introduzione di specifici obblighi e severi divieti in capo ai detentori di animali da affezione.

Sulla scorta di questa generale premessa risulta assai specioso il fatto che, all'indomani dell'approvazione della norma, la notizia che abbia suscitato maggiore scalpore a livello mediatico ¹⁴ sia stata proprio la previsione di cui all'art. 22 (*Norme a tutela igienica della collettività*), comma 2, secondo cui i proprietari e i detentori di cani, oltre a dover provvedere alla rimozione delle deiezioni solide dei propri animali, saranno altresì tenuti a *pulire con acqua le eliminazioni urinarie emesse dai propri animali nelle vie o altri luoghi aperti al pubblico*.

La previsione in parola, di natura antropocentrica, innestata in una fitta rete di norme poste a protezione di una pluralità di valori tra essi ampiamente eterogenei, conferma tesi dell'accostamento di una forma di tutela del benessere degli animali che valorizzi componenti biocentriche alla tradizionale

¹⁴ Cfr. *Acqua per pulire la pipì dei cani: la Sicilia approva una norma*, in *Il Sole 24 ore*, di G. Minciotti, 5 luglio 2022; cfr. anche *Sicilia: approvata la prima legge regionale contro il randagismo e a tutela degli animali*, di S. Santoro, disponibile al sito www.scuderimottavvocati.it, in cui l'autrice prende atto che *tra tutte le importanti e rilevanti misure approvate dall'ars, quella che sta facendo più "notizia" e ha destato tra i cittadini più curiosità è l'istituzione dell'obbligo per i proprietari di animali, di pulire con l'acqua la pipì dei propri quattrozampe*.

impostazione antropocentrica, che si ritrae ma rimane in vita, essendo anch'essa indispensabile per la predisposizione di garanzie puntuali, incidenti e, per l'appunto, eterogenee.

Trattandosi di una disposizione innestata in un più ampio quadro normativo che, come detto, mira a porre soluzioni all'emergenza del randagismo in Sicilia – tutelando i cittadini dalle ripercussioni negative cui tale fenomeno inevitabilmente conduce e garantendo, altresì, il benessere fisico e mentale degli animali lungo tutte le fasi del procedimento reintegrativo – sembra assai riduttivo ricondurre la portata “innovativa” della nuova legge a una previsione che, decontestualizzata, rischia di indurre in inganno circa la reale *ratio* della legge regionale n. 15/2022.

A questo punto, avendo già chiarito il quadro delle competenze entro le quali il Parlamento siciliano è legittimato a operare in materia di protezione del benessere degli animali (*v. par. I*), procediamo con ordine affrontando l'analisi delle novità legislative di maggior rilievo.

L'art. 4 della legge n.15/2022 affida ai Comuni un ruolo centrale nella gestione dell'emergenza del randagismo: essi sono responsabili *degli animali da affezione sprovvisti di proprietario* e corresponsabili, unitamente ai gestori, *di quelli presenti nelle strutture di ricovero e custodia intestate al Comune*¹⁵. Inoltre, ai Comuni è affidata la procedura di prelievo dei cani e dei gatti vaganti sul territorio (direttamente o indirettamente, in convenzione con società o enti privati iscritti nell'*elenco comunale per il contrasto al randagismo*), l'affido, l'adozione e la remissione dei randagi prelevati, *al fine di evitare la formazione di branchi che posano mettere a rischio la pubblica incolumità*¹⁶.

I commi 4 e 5 del medesimo articolo sono quelli in cui maggiormente affiora la suddetta ottica biocentrica (su influsso comunitario), in quanto, al comma 4, dopo aver previsto che i Comuni assicurano la custodia e il mantenimento di animali randagi presso strutture proprie (o in regime di convenzione), il legislatore si preoccupa di disciplinarne il trattamento disponendo che queste strutture debbano essere *tali da garantire condizioni adeguate alle esigenze etologiche e fisiologiche e al benessere degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie*.

¹⁵ Art. 4, comma 1, legge reg. n.15/2022.

¹⁶ *Da effettuarsi entro sei giorni previo parere del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio* (art. 4, comma 3).

Ma c'è di più, al comma 5, lett. a), dell'art. 4 è introdotto l'obbligo per ogni Comune di istituire, nell'ambito della polizia locale, dell'ufficio "Benessere animale e lotta al randagismo", individuandone un responsabile. L'ufficio in parola dispone dell'elenco comunale per il contrasto al randagismo, è dotato di lettore microchip ed è abilitato alla consultazione dell'anagrafe degli animali da affezione¹⁷.

Con riguardo a quest'ultima – l'anagrafe degli animali da affezione – la nuova norma mantiene la struttura della rete anagrafica previgente (art. 2 legge regionale n.15/2000 abrogata, che attuava anch'essa la delega disposta ex art. 3, comma 1, della legge quadro n.281/1991), con qualche correttivo: si pensi all'istituzione presso l'ufficio anagrafe del c.d. *registro dei cani a rischio di aggressività* (art. 20), ovvero agli incentivi fiscali predisposti per singole registrazioni anagrafiche operate da soggetti privati (art. 10).

¹⁷ Il comma 5 della nuova legge siciliana dispone altresì che *i Comuni, inoltre: b) provvedono a censire le colonie feline e a darne comunicazione alle aziende sanitarie provinciali; c) realizzano una sezione, nel sito web istituzionale, riguardante il benessere animale e la lotta al randagismo, nel quale sono pubblicate norme, notizie e attività di interesse pubblico, ivi comprese le fotografie dei cani da adottare e di quelli reimmessi sul territorio; d) provvedono in forma singola o associata, alla realizzazione e al risarcimento dei rifugi pubblici, secondo la disponibilità di risorse; e) garantiscono, in forma singola o associata, l'utilizzo delle aziende sanitarie provinciali di luoghi idonei per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui alla presente legge; f) garantiscono ogni intervento necessario a rimuovere le situazioni di pericolo sia per gli animali che per le persone, anche con il coinvolgimento delle aziende sanitarie provinciali, delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale, degli atenei universitari, dei cittadini iscritti nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo e di ogni altro soggetto pubblico o privato; g) redigono, in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali, il piano per la formazione obbligatoria del personale comunale coinvolto nelle attività di cui alla presente legge; h) garantiscono il recupero degli animali ammalati o feriti per le operazioni di pronto soccorso.*

Ancora, al comma 6 dell'art. 5 è previsto che *per le finalità della presente legge i Comuni possono inoltre: a) realizzare campagne di informazione per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche inerenti alla presente legge e sull'obbligo di iscrizione all'anagrafe degli animali da affezione; b) promuovere le adozioni degli animali da affezione, attraverso anche sgravi fiscali sulle imposte dovute al comune o la distribuzione di voucher spendibili presso strutture convenzionate, per l'acquisto di cibo per animali, antiparassitari, accessori per animali e prestazioni sanitarie; c) programmare periodiche campagne straordinarie di sterilizzazione degli animali di proprietà; d) prevedere, in sede di revisione degli strumenti urbanistici nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla realizzazione di costruzione e ristrutturazione di rifugi, di oasi feline, di aree pubbliche di alimentazione per cani e per gatti, di aree di sgambamento per animali padronali e di cimiteri per animali da affezione; e) concedere in comodato beni immobili alle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale, tramite apposite convenzioni, per la realizzazione di micro-canali, oasi feline, cimiteri per animali da affezione o altre strutture di cui alla presente legge.*

Invero, è certamente da menzionare la previsione secondo cui, a decorrere dai dodici mesi successivi all'entrata in vigore della nuova norma, è istituito il c.d. contributo di solidarietà *a carico dei proprietari e dei detentori di cani, da corrispondersi in occasione delle operazioni di identificazione e registrazione o di passaggio di proprietà presso l'anagrafe canina*, ovvero, ... *a carico dei medici veterinari liberi professionisti, autorizzati dalle aziende sanitarie provinciali alle operazioni di identificazione e registrazione*¹⁸. È prevista, inoltre, l'esenzione dalla percezione del contributo nel caso di cani detenuti dai Comuni, dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia e di Pubblica sicurezza e di cani guida per i soggetti non vedenti (art. 10, comma 2).

Ancora, orientando l'analisi verso le garanzie che la nuova norma assicura agli animali, è senz'altro degna di nota l'istituzione di un c.d. *Garante regionale dei diritti degli animali, al fine di vigilare sulla tutela del benessere animale e perseguire una migliore convivenza con la collettività umana* (art. 7), essendo così prevista l'automatica abrogazione e il conseguente scioglimento della c.d. Commissione per i diritti degli animali prevista *ex art. 10* della previgente legge della Regione Siciliana n.15/2000¹⁹.

In forza dell'art. 8 della nuova disciplina, il Garante, nominato con de-

¹⁸ In particolare il comma 1 dell'art. 10 prevede le seguenti misure in favore dei proprietari o detentori di animali da affezione: *a) euro 20 per l'iscrizione all'anagrafe di un soggetto singolo; b) euro 80 per l'iscrizione all'anagrafe di cucciolate superiori a tre soggetti; c) euro 10 per le variazioni di proprietà dell'animale già iscritto*. Con riguardo, invece, al contributo di solidarietà a carico dei medici veterinari liberi professionisti è previsto, al comma 3, un versamento di *euro 10 per ogni operazione di identificazione o di registrazione presso l'anagrafe canina*.

¹⁹ L'art. 10 della legge regionale 3 luglio 2000 n.15, oggi abrogato in forza della pubblicazione della legge n. 15/2022, prevedeva l'istituzione della *Commissione per i diritti degli animali* con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla medesima legge (comma 1). La Commissione, secondo la lettera del comma 2, era composta: *a) dall'Assessore per la sanità o suo delegato che la presiede; b) da un funzionario amministrativo dell'assessorato della sanità con funzioni di segretario; c) da un ispettore veterinario in servizio presso il gruppo dell'ispettorato regionale veterinario preposto alla trattazione delle materie inerenti alla presente legge; d) da tre rappresentanti delle aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali individuati dalla Giunta regionale; e) da un medico veterinario designato dagli ordini dei medici veterinari; f) da tre rappresentanti di altrettante associazioni protezionistiche o animaliste scelti a rotazione tra quelli designati dalle stesse associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'art. 19. I rappresentanti prescelti non sono immediatamente rieleggibili; g) da un etologo designato dalle associazioni protezionistiche animaliste*.

Inoltre, ai commi 3 e 4, l'art. 10 dell'abrogata disciplina normativa disponeva che la Commissione era nominata con decreto del Presidente della Regione, per una carica di quattro anni, con obblighi di convocazione della stessa, da parte del Presidente, almeno quattro volte l'anno.

creto del Presidente della Regione previo parere della Commissione legislativa permanente "Salute, servizi sociali e sanitari" per una carica quinquennale, riconfermabile una sola volta, si occupa: di vigilare sull'applicazione della disciplina a tutela del benessere degli animali da parte dei cittadini, sulle attività degli enti, delle istituzioni e dei soggetti – regionali o comunali – che operano con gli animali; di promuovere iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi di diritti degli animali e convivenza con gli stessi; di proporre l'adozione di provvedimenti (anche normativi) al Governo della Regione Siciliana; di segnalare alle autorità competenti il mancato rispetto delle regole che disciplinano la vita degli animali da affezione; di curare i rapporti con le associazioni animaliste, con l'Assessorato regionale della salute, ovvero con gli ordini professionali dei medici veterinari ²⁰.

Il Garante, inoltre, unitamente alla Giunta regionale, sentite le aziende sanitarie provinciali, le associazioni a tutela del benessere degli animali, gli ordini provinciali dei medici veterinari e l'ANCI, adotta – previo parere della Commissione legislativa permanente "Salute e servizi sociali e sanitari" – il c.d. piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo e delle condotte in danno degli animali (art. 6).

Dunque, sembra evidente che al Garante regionale dei diritti degli animali sia affidato il ruolo di generale vigilanza sulla corretta applicazione della norma e di programmazione dei relativi interventi volti a innalzare il grado di tutela del benessere degli animali da affezione e di prevenzione del randagismo in Sicilia.

Ulteriore elemento di novità rispetto alla disciplina previgente è rappresentato dal disposto dell'art. 14 (*Cani da quartiere*), in forza del quale, su richiesta delle associazioni o dei privati cittadini, *il Comune può riconoscere un cane vagante come "cane di quartiere"*, previa valutazione da parte del servizio sanitario dell'azienda sanitaria di riferimento ²¹.

²⁰ Il comma 3 dell'art. 8 cit. impone al Garante un obbligo annuale di rendicontazione nei confronti del Presidente della Regione e alla Commissione legislativa permanente "Salute, servizi sociali e sanitari" dell'ARS attraverso la redazione di una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nella Regione.

²¹ L'art. 14 cit. sancisce, al comma 2, che *i cani di quartiere sono vaccinati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio o da medici veterinari convenzionati. Sono iscritti all'anagrafe canina o riconosciuti a norme del comune di appartenenza e sono dotati di idoneo segno di riconoscimento.*

Questa norma sembra proteggere il legame affettivo che talvolta si instaura tra il cane randagio e gli abitanti di un determinato quartiere, in una prospettiva non esclusivamente umano-centrata. Ovverossia, nella considerazione del bene protetto dalla norma il legislatore regionale ha inteso valorizzare tanto il sentimento dei privati abitanti di un determinato quartiere nei confronti del randagio (anch'esso abitante del medesimo quartiere), quando il sentimento dell'animale che ha scelto di vivere quella determinata zona piuttosto che in un'altra e che, dunque, poi tanto randagio non è, essendo stato – in via di fatto – adottato da una pluralità di soggetti.

Un esempio “contrario” sarà utile a chiarire come il legislatore, a differenza di come è accaduto in passato riguardo ad alcune delicate questioni che toccassero la valorizzazione più o meno ampia, ovvero, più o meno “bilaterale”, del legame affettivo che si instaura tra umano e animale da affezione, abbia optato per il riconoscimento normativo di tale valore e per l'affermazione, seppur implicita, della bilateralità del rapporto che lega il padrone con il proprio animale domestico. Invero, si pensi alla legge statale n.221/2015 che ha modificato l'art. 514 c.p.c., includendo sotto la rubrica “cose mobili assolutamente impignorabili” gli animali da affezione, da compagnia, ovvero gli animali impiegati per scopi terapeutici. Con un simile intervento, non soltanto il legislatore statale aveva esplicitamente inquadrato la categoria degli animali in quella dei “beni mobili” ma avendo, inoltre, reso tali beni “assolutamente impignorabili” ha implicitamente optato per il riconoscimento giuridico dell'unilateralità del legame padrone-animale da affezione. In altre parole, la norma processuale del 2015 non attribuiva alcun valore giuridico al sentimento che l'animale provava verso il proprio padrone, bensì tutto l'opposto.

La legge della Regione Siciliana n.15/2022 si poggia, invece, sulla tesi della valorizzazione giuridica della “bilateralità” del rapporto umano-animale, e l'art. 14 si inserisce nel quadro normativo proprio nell'ottica di difendere tale equilibrio ²².

²² La *ratio* della norma sembra rispecchiare quel cambio di veduta che l'attenta dottrina ha rinvenuto nel mutato approccio *etico* del legislatore nazionale, sulla scorta dell'influenza comunitaria. Cfr. tra gli altri il pensiero di I. Canfora, *Per un nuovo rapporto tra animali, istituzioni e cittadini*, cit., 307, secondo cui *le leggi che si occupano di disciplinare le attività inerenti agli animali, in base alla rilevanza per l'ordinamento giuridico della tutela degli interessi individuali e collettivi, trovano fondamento nel mutato approccio etico che parte dall'acquisizione della percezione della sofferenza da parte*

In ogni caso, il comma 1 dell'art. 14 sancisce che coloro che avanzano la richiesta al Comune (di riconoscere un "cane da quartiere"), associazioni o privati cittadini che siano, *si assumono la responsabilità della custodia, dell'alimentazione e dell'igiene del cane di quartiere*, ponendo dunque un vincolo di responsabilità.

Proseguendo l'analisi dei profili di responsabilità che l'ordinamento regionale riconosce in capo ai proprietari e detentori di animali da affezione, occorre menzionare l'art. 12 – *obblighi e divieti dei proprietari e dei detentori* – che, dal punto di vista tecnico-giuridico, sembra essere la norma che più di tutte invoca la coesistenza di una pluralità di approcci legislativi a tutela della molteplicità di componenti che costituiscono (tutte) il medesimo bene giuridico protetto.

Il primo comma dell'art. 12 dispone che *il proprietario e il detentore, anche temporaneo, degli animali da affezione, compreso chi ne fa commercio, è responsabile della salute, dell'incolumità, del benessere e della riproduzione degli stessi ed è tenuto ad assicurare condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie, di razza e di età, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche. Ha, altresì, l'obbligo di prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e il vagabondaggio.*

Anche in questo caso la previgente disciplina viene rivisitata alla luce delle due grandi teorie di base le quali, intersecandosi, costituiscono come detto la moderna concezione della tutela del benessere degli animali, ad esempio, al comma 2, in cui si prevede che *gli animali da affezione sono tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità dell'uomo e degli altri animali*, ovvero, al comma 6, ove è sancito che i recinti delle strutture adibite alla detenzione dei cani e dei gatti per finalità commerciali debbano essere mantenuti *in adeguate condizioni igienico-sanitarie e sono provvisti di arricchimenti ambientali utili per le attività cognitive.*

degli animali, per giungere a considerare anche aspetti legati all'etologia della specie e all'adattamento agli habitat naturali, quale presupposto per la definizione di obblighi e di norme di comportamento, nella prospettiva di un efficace riscontro della tutela del benessere animale in senso ampio. Si tratta di un variegato quadro legislativo destinato a proteggere le diverse categorie di animali, in virtù della qualificazione di questi ultimi come "esseri senzienti", che si adatta a seconda della funzione che gli animali svolgono rispetto alle attività umane.

Negli esempi riportati è agevole notare come la nuova disciplina tenda a proteggere la salute sia degli animali che dei cittadini (in questo senso si pone il riferimento al *pericolo per la salute e l'incolumità dell'uomo e degli altri animali* operato al comma 2), ma anche l'equilibrio psicologico dell'animale in quanto essere senziente (si pensi agli *arricchimenti ambientali utili per le attività cognitive* da inserire nei *box* dei negozi di animali in forza del comma 6), ovvero, ancora, alla protezione igienico-sanitaria cui allude, nuovamente, il comma 6 (che sembra voler garantire sia salute dell'animale, che dei futuri padroni o dell'operatore commerciale).

Inoltre, rimarcando la componente biocentrica della nuova norma, il comma 5 dell'art. 12 pone una serie di divieti ai proprietari e ai detentori di animali da affezione, primo tra questi, ovviamente, quello dell'abbandono di cani, gatti e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito (lett. a) ²³.

Infine, la centralità che la nuova disciplina affida alle associazioni animaliste siciliane, sia sotto il profilo organizzativo (si pensi all'obbligo di consultazione delle associazioni per la protezione degli animali in sede di predisposizione del piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo e del programma annuale) che sotto il profilo fattuale (si pensi agli accordi stretti tra le associazioni e le amministrazioni locali per il controllo dei terri-

²³ In forza del comma 5 dell'art. 12 della nuova legge regionale, oltre all'abbandono dell'animale da affezione, è vietato: b) *vendere o cedere, a qualsiasi titolo ed anche sul web, cani e gatti non identificati*; c) *vendere o cedere, a qualsiasi titolo, o separare dalla madre, per qualsiasi finalità, cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari*; d) *offrire, direttamente o indirettamente, animali da affezione come premio, vincita, omaggio o regalo per giochi, sottoscrizioni o altre attività che si svolgono in occasione di qualsivoglia evento pubblico o privato e segnatamente di mostre, manifestazioni itineranti, feste, sagre, lotterie, fiere e mercati*; e) *il commercio ambulante di cani e gatti*; f) *esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali come oggetto delle richieste*; g) *detenere gli animali in spazi inadeguati, in relazione a specie, razza, età e stato fisiologico, o in condizioni comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico*; h) *lasciare stabilmente o incustoditi, senza possibilità di accedere all'abitazione, cani e gatti su terrazze e balconi privi di adeguata copertura di agenti atmosferici e protezione con ringhiere*; i) *privare stabilmente gli animali della quotidiana attività motoria adeguata alla loro indole*; j) *utilizzare apparecchiature chiuse per lavaggio e asciugatura di animali che non permettano all'animale di essere a contatto con il detentore*; k) *vendere, esporre e commercializzare animali sottoposti a interventi chirurgici con finalità diverse da quelle sanitarie*; l) *commercializzare animali in locali privi di idoneo luogo di detenzione degli stessi, anche durante l'orario di chiusura. È altresì vietata l'esposizione degli animali in vetrina o all'esterno del negozio*.

tori al fine di limitare gli abbandoni, le nascite indesiderate e prevenire ed eliminare la recrudescenza del fenomeno degli avvelenamenti, come si evince dall'art. 3, comma 1, lett. c), ha condotto il legislatore a dedicare un apposito articolo, l'art. 24, al fine di istituire, presso l'Assessorato regionale della salute, l'*elenco regionale delle associazioni per la protezione degli animali*, cui sono iscritte le associazioni che ne facciano richiesta e che perseguono, obiettivi di tutela, cura e protezione degli animali, senza alcun fine lucrativo. Ancora, in forza dell'art. 16, comma 2, *alle associazioni animaliste di cui all'art. 24 può essere affidata la gestione dei rifugi pubblici*.

In tema di rifugi per gli animali randagi, il nuovo corpo normativo ripropone la bipartizione tra *rifugi sanitari* e *rifugi per il ricovero* (pubblici e privati), già prevista nell'abrogata legge n.15/2000, rafforzando e ampliando le garanzie psicologiche oltre che igienico-sanitarie degli animali ospitati (v. artt.15, 16, 17, 18). Si pensi, invero, all'obbligo di suddividere gli animali in *gruppi compatibili per carattere, indole e abitudini, secondo le indicazioni del direttore sanitario-veterinario* (art. 16, comma 7); ovvero la previsione obbligatoria di un'area di sgambatura per gli animali (art. 16, comma 9).

In particolare, dopo aver dettagliatamente definito il contenuto dell'*assistenza sanitaria* concessa agli animali ricoverati (art. 16, comma 13)²⁴, la norma elenca una serie di garanzie da assicurare agli animali ospitati nei c.d. *rifugi per il ricovero* (art. 16, commi 16, 17, 18), riassumibili tutte – in termini generali – nella c.d. garanzia del *benessere fisiologico ed etologico degli animali ospitati per favorirne il recupero psico-fisico e l'adozione*²⁵.

²⁴ L'art. 16 della legge n.15/2022 sancisce al comma 13: *I rifugi sanitari provvedono all'assistenza sanitaria degli animali ricoverati, in particolare: a) all'inoculazione del microchip e alla registrazione in anagrafe degli animali d'affezione; b) agli esami clinici; c) ai trattamenti antiparassitari, interni ed esterni; d) alla vaccinazione con vaccino polivalente in base alla situazione epidemiologica del territorio; e) alla sterilizzazione; f) agli esami di laboratorio finalizzati ad accertare lo stato di salute generale e il controllo e la prevenzione delle malattie a carattere zoonosico; g) all'isolamento ed all'osservazione dei cani a rischio di aggressività*.

²⁵ La legge regionale n. 15/2022, dopo aver disposto al comma 16 che i rifugi per il ricovero ospitano gli animali provenienti dalle strutture sanitarie che non possono essere rimessi in libertà, sancisce al comma 17 che i rifugi per il ricovero: *a) garantiscono il benessere fisiologico ed etologico degli animali ospitati, per favorirne il recupero psico-fisico e l'adozione; b) garantiscono la valutazione comportamentale; c) realizzano percorsi di modificazione comportamentale; d) incentivano e favoriscono le adozioni degli animali ospitati, garantendone la trasparenza e la tracciabilità, fornendo ai cittadini le opportune informazioni; e) agevolano il benessere e la socializzazione degli animali ospitati, garantendo la*

3. – Dalle pagine che precedono è agevole notare come il legislatore siciliano (rimanendo nell'ambito individuato dallo Statuto speciale) abbia inteso allineare il proprio quadro normativo alle nuove prerogative di matrice comunitaria e nazionale, rispettando – sia dal punto di vista formale ma, soprattutto, sul piano sostanziale – la *ratio* della riserva di legge introdotta all'art. 9 della Costituzione in forza della legge cost. n.1/2022. E ciò, come detto, alla luce del richiamo formale alla delega contenuta nella legge quadro n.281/1991 e giusta l'eterogeneità che connota il nuovo panorama normativo, il quale sembra riproporre quell'articolato paradigma cui il legislatore nazionale aspira, sulla scorta dell'influsso comunitario, al fine di innalzare gli standard di tutela e garanzia del benessere degli animali e dei cittadini che con essi entrano in contatto.

Sembra altresì evidente il ricorso da parte del legislatore regionale alla più moderna tecnica legislativa posta a tutela degli animali (che attiene alla sicurezza psicologica oltre che fisica) e, in particolare, è proprio la eterogeneità degli obiettivi cui si orientano i precetti della nuova normativa a segnarne il distacco rispetto al passato.

Seppur il prospettato quadro giuridico lasci ben sperare circa l'introduzione di una fitta rete di protezione degli animali randagi e da affezione che sembra essere in astratto completa ed esaustiva, oltre che, ovviamente, della salute pubblica, tuttavia emergono altresì fondate perplessità circa la reale capacità economica ad attuare i suddetti precetti da parte della Regione Siciliana.

Invero, l'ANCI Sicilia (Associazione dei Comuni siciliani), prendendo atto del fatto che la nuova disciplina della prevenzione al randagismo incida pesantemente sull'organizzazione dei servizi comunali – riservando ai Comuni e agli altri enti locali, come ampiamente detto nel corso di queste pagine, un ruolo di assoluta centralità nella gestione dell'emergenza, oltre che di re-

presenza di associazioni iscritte all'elenco regionale; f) pubblicizzano le attività e i servizi erogati; g) consentono l'ingresso al pubblico; h) provvedono a dotarsi di un sito web nel quale pubblicare le foto e i dati riassuntivi, caratteriali e fisici, di tutti i cani ricoverati; i) realizzano accorgimenti infrastrutturali tali da ottenere l'arricchimento ambientale dello spazio vitale degli animali ospitati; j) provvedono a dotarsi di un ambulatorio attrezzato. Ancora, è sancito al comma 18 che: i rifugi per il ricovero di nuova istituzione possono avere una ricettività massima di 500 animali. Sono fatte salve le autorizzazioni esistenti. Le strutture che ospitano animali in numero superiore non possono accogliere altri ospiti fino al rientro nella ricettività fissata dall'autorizzazione.

sponsabilità nei confronti della vita dei randagi –, ha sollevato importanti perplessità circa l'impatto della nuova norma sulle già precarie condizioni economico-finanziarie degli enti locali siciliani.

In particolare, la preoccupazione di molti è quella che la nuova legge, seppur rispecchi e valorizzi gli indirizzi nazionali e internazionali in materia, nel rispetto della riserva di legge statale costituzionalmente garantita (nell'accezione di cui al par.1), in fin dei conti, rischi di incorrere nel problema dell'insolvenza o dell'incapacità finanziaria proprio di quei soggetti ovvero degli organi (pubblici e/o privati convenzionati) che sono chiamati a erogare il pubblico servizio a tutela delle ambiziose finalità normativamente protette.

Già in sede di approvazione dei DDL è stato espressamente richiesto che il governo regionale garantisca nuove risorse ai Comuni per l'attuazione della legge già in occasione delle prossime variazioni di bilancio, e ciò prevedendo altresì un migliore coordinamento delle competenze in grado da consentire il diretto coinvolgimento delle ASP a sostegno dell'operato Comunale.

Sarebbe, pertanto, davvero un peccato se lo statuto speciale siciliano versasse nella condizione di non poter adeguatamente supportare un simile impianto amministrativo posto a salvaguardia dei summenzionati valori, e, dunque, ove dovesse presentarsi in concreto il paventato gap di natura economico-finanziaria si auspicano ulteriori interventi legislativi atti a garantire, sul piano tecnico-giuridico, adeguati strumenti finanziari agli enti locali maggiormente coinvolti per far fronte all'emergenza del randagismo e, più in generale, per la protezione del benessere degli animali in Sicilia.

D'altra parte, come detto, la revisione degli artt.9 e 41 della Costituzione ad opera della legge cost. n.1/2022, incidendo sul piano dei principi fondamentali, richiede a tutti coloro che esercitano il potere legislativo di rivisitare – in favore dei principi del rispetto dell'ambiente, dell'ecosistema, della biodiversità, del benessere degli animali e dell'equità intergenerazionale – l'originaria gerarchia dei valori che costituiscono le fondamenta del nostro ordinamento. Pertanto, ove la tutela *latu sensu* degli animali, (oltre che della salute pubblica che è un diritto *ab origine* costituzionalmente garantito *ex art. 32 Cost.*) non soltanto entra in Costituzione ma ne costituisce, oggi, un principio fondamentale (art. 9 Cost.), certamente anche in sede di definizione della gestione funzionale dei fondi statutari dovrà prendersi atto di tale rivisitazione.

Abstract

Il contributo analizza le principali novità introdotte dalla legge della Regione Siciliana del 3 agosto 2022 n. 15, in materia di benessere degli animali e prevenzione del randagismo, in relazione alla moderna forma di tutela dei non umani – esseri senzienti – in grado di convogliare nel medesimo approccio giuridico una pluralità di valori in passato ritenuti vicendevolmente escludenti.

Promuove una lettura costituzionalmente orientata della legge regionale in parola, con riguardo soprattutto alla nuova formulazione dell'art. 9 Cost., il quale, in forza della legge cost. 11 febbraio 2022 n.1, contiene al terzo comma una riserva di legge statale quanto ai modi e le forme di tutela degli animali.

Infine, si sollevano alcune considerazioni critiche sulla reale possibilità/capacità economico-finanziaria di quei soggetti giuridici cui è affidato, in via principale, il gravoso onere di attuazione della nuova disciplina.

This paper analyzes the main innovations introduced by the law of the Sicilian Region of August 3, 2022 n.15, on the subject of animal welfare and prevention of stray animals, in relation to the modern form of protection of non-humans - sentient beings. - able to convey a plurality of values in the past considered mutually exclusive in the same legal approach.

It promotes a constitutionally oriented reading of the regional law in question, especially with regard to the new formulation of Article 9 of the Constitution, which, by virtue of the Constitutional Law 1 February 11, 2022, contains in the third paragraph a reservation of state law regarding the ways and forms of animal protection.

Finally, some critical considerations are raised on the real economic-financial possibility / capacity of those legal entities which are primarily entrusted with the heavy burden of implementing the new regulations.